



COMUNE DI DRO

Provincia di Trento
Via Torre, 1 – 38074 Dro (TN)
P.I. 00301080222 - C.F. 84000130223
www.comunedro.it



Circolare n. 1 - 2023

***Ai dipendenti del Comune di Dro
Ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni
o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Dro***

OGGETTO: Segnalazione di condotte illecite – WHISTLEBLOWING.

L'art. 54 bis (*"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*) del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 06.11.2012 n. 190 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, della L. 30.11.2017 n. 179 – disciplina la tutela del denunciante interno (c.d. *"whistleblower"*).

In particolare la suddetta norma stabilisce che *"il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza"*.

In base a quanto previsto dall'art. 54 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss. mm., per *"whistleblowing"* si intende il diritto del dipendente pubblico di segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Ai fini della relativa disciplina, per *"dipendente pubblico"* si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, ivi compreso il dipendente di cui al successivo art. 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. **Inoltre, la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.**

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha adottato, con determinazione n. 6 di data 28.04.2015 le *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"*.

Premessa la fonte normativa, è da evidenziare che la disciplina del whistleblowing prevede tre diversi tipi di tutela per il dipendente denunciante, e precisamente:

- la tutela dell'anonimato (la ratio è chiaramente quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli);



COMUNE DI DRO

Provincia di Trento
Via Torre, 1 – 38074 Dro (TN)
P.I. 00301080222 - C.F. 84000130223
www.comunedro.it



- il divieto di ogni tipo di discriminazione (quali ad esempio azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro, e comunque ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili);
- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso e la garanzia che l'identità del denunciante non possa essere rivelata senza il suo consenso (tranne il caso in cui la conoscenza dell'identità del denunciante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato).

Una delle principali novità consiste, come sopra accennato, nella predisposizione di apposite procedure per la presentazione di segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite e per la gestione delle stesse, le quali devono prevedere l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovere il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la tutela della riservatezza dell'identità del denunciante.

La soluzione applicativa che consente ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Dro di inviare segnalazioni di eventuali condotte illecite è raggiungibile al link pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione *Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione / Atti di accertamento delle violazioni / Segnalazione di condotte illecite – WHISTLEBLOWING*, accedendo con il nome utente e password di seguito comunicati:

username: drowb
password: dr0Whi!stl3

In linea con le vigenti disposizioni normative in materia, la soluzione individuata permette di garantire la tutela al whistleblower che effettua segnalazioni di eventuali condotte illecite attraverso il sistema e consente la gestione delle stesse nel rispetto della normativa di riferimento.

Le credenziali per accedere non dovranno assolutamente essere comunicate a cittadini o utenti esterni ma soltanto ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Dro.

A tal fine si invitano gli uffici che stipulano contratti o affidano incarichi ad allegare ai contratti apposita dicitura ed a mettere a disposizione tali credenziali.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

Il Segretario comunale

dott. a Cinzia Mattevi

[firmata digitalmente]

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93